

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI CALIMERO ODV"



TITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "GLI AMICI DI CALIMERO ODV" di seguito indicata anche come "Associazione", veniva costituita, ai sensi delle norme del codice civile in materia di associazioni, in data 16 ottobre 2017 mediante atto scritto registrato in data 20 ottobre 2017 al n. 3568. L'associazione veniva iscritta all'anagrafe delle ONLUS al numero 64578 del 28 dicembre 2017, a decorrere dal 02 novembre 2017. Nel contesto attuale si inquadra quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi ed agli effetti del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, Via Sacco e Vanzetti n. 3/D. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 28 del presente statuto, a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione ODV di quest'ultimo, la denominazione sociale muterà in "GLI AMICI DI CALIMERO ODV". L'indicazione di "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" sarà impiegato, dal medesimo momento, in tutti gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Ha carattere democratico e si fonda sulla partecipazione sociale, volontaria e solidale nel rispetto del principio di uguaglianza e della pari dignità sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del codice del terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale identificabili nella promozione, tutela e sviluppo della cultura ambientale e dello sviluppo sostenibile, quale presidio del miglioramento delle condizioni di vita generali e della salvaguardia della biodiversità. In particolare l'associazione si prefigge di tutelare i volatili valorizzandone la loro importanza sotto i profili biologico, ambientale ed ecologico. Attraverso la conoscenza e la cura degli uccelli e dei piccoli mammiferi, l'associazione vuole promuovere la conoscenza e la tutela del territorio nel quale è inserita nonché la cultura della solidarietà, della gratuità e del rispetto del prossimo anche attraverso la condivisione di esperienze e saperi.

Art.4 - Attività

1. All'interno di detti settori di attività saranno azioni specifiche dell'associazione:

- la protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi e della biodiversità, la salvaguardia, la cura ed il recupero di volatili selvatici e di piccoli mammiferi anche attraverso la gestione di oasi, riserve, parchi, strutture di ricovero e riabilitazione;

- attività educative, formative e culturali rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente, della salvaguardia degli *habitat* e della fauna con particolare attenzione ai volatili selvatici e di piccoli mammiferi;
- attività educative, formative e culturali finalizzate alla promozione della conoscenza e alla tutela del territorio e delle specie nel quale opera l'associazione, con particolare attenzione ai volatili selvatici ed ai piccoli mammiferi;
- attività educative, formative e culturali finalizzate alla conoscenza dei volatili e del loro ciclo vitale (specie, colori, canti, voli, migrazioni ...);
- promozione e divulgazione della cultura e maggiori consapevolezza ecologica;
- organizzazione di iniziative turistiche finalizzate alla promozione del territorio e della conoscenza degli uccelli e dei piccoli mammiferi anche mediante attività ricreative, culturali, formative ed educative, *birdwatching*.

l'associazione, in attuazione dei campi di interesse generale, potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco di cui al precedente paragrafo.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività diverse è rimessa a delibera dell'organo di amministrazione.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme e secondo condizioni e limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

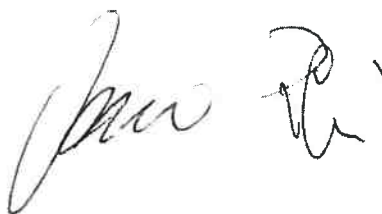
Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati





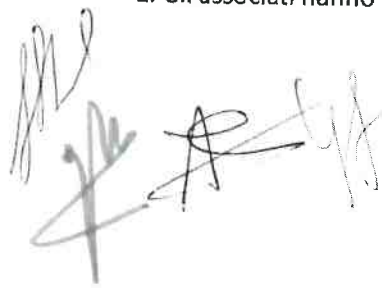
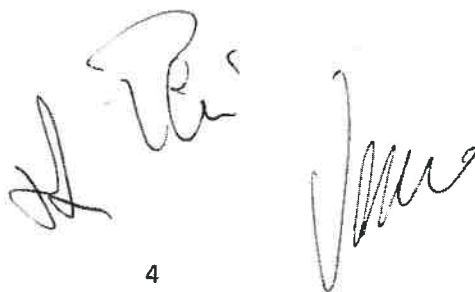
1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 giorni dalla data della deliberazione mediante consegna della tessera sociale. Il socio è contestualmente iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Sul ricorso si esprimerà la prima assemblea dei soci.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dagli esercenti la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

A cluster of several handwritten signatures in dark ink, appearing to be from different individuals, located at the bottom left of the page.A cluster of several handwritten signatures in dark ink, appearing to be from different individuals, located in the center-bottom of the page.

- partecipare e esprimere il proprio voto in Assemblea, essendo titolari di diritto elettorato attivo e passivo;
- partecipare alle attività dell'associazione;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa e motivata domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo. Sulla domanda, alla ricorrenza di effettiva e valida motivazione il consiglio provvede a conferire accesso entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Il diritto di accedere alla documentazione sociale deve essere esercitato in maniera da non ledere il diritto alla riservatezza dei soci e senza creare ingiustificato pregiudizio all'associazione ed ai suoi dirigenti.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili e rimborsabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista.;
- esclusione per gravi motivi;
- decesso;
- scioglimento dell'associazione.

2. Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del Socio che assuma un contegno contrario alle

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, flowing signature, a set of initials 'J.R.' with a small '5' below them, and a group of three distinct signatures on the right side.

disposizioni ed ai principi dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

3. Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio. Costituiscono gravi motivi, reiterate violazioni delle norme statutaria, regolamentari ovvero delle delibere degli organi sociali nonché l'aver arrecato danni materiali o morali all'associazione ovvero aver assunto condotte in evidente contrasto con i valori e le finalità sancite nel presente statuto.

4. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

5. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'assemblea il socio sarà sospeso dalla qualifica e non potrà esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, prestano per libera scelta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione istituisce il registro dei volontari nel quale saranno iscritte le persone, associate o non associate, che svolgano volontariato per l'associazione in modo non occasionale, provvedendo ad attivare le previste coperture assicurative.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento. Sono in ogni caso escluse forme di rimborso spese forfetarie.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione, identificato nel Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

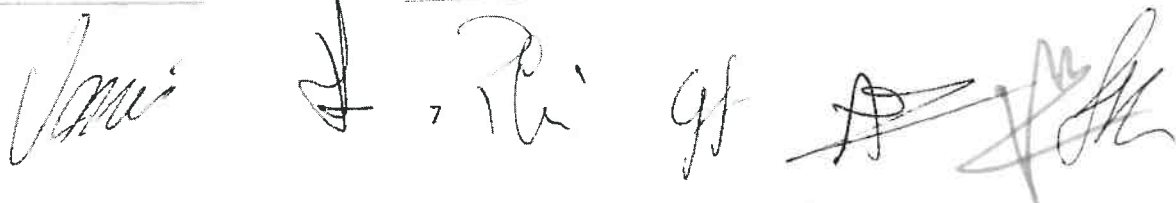
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati. Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 30 giorni e che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati. In tal caso il Presidente



dell'associazione deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. È espressamente previsto il principio del voto singolo. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Delle deliberazioni è data conoscenza agli associati.

8. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art.14 - Assemblea ordinaria. Competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare l'assunzione e la modifica del regolamento;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria. Competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole degli intervenuti.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo. Composizione e durata del mandato.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, ed è composto da un numero di membri minimo di tre membri.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 2382 c.c., non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il consiglio eletto dura in carica 3 anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures of the board members, including a central signature that appears to be 'V. R.' and several others on either side.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo. Regole di convocazione, funzionamento e di voto.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.
2. Salvo casi di straordinaria urgenza, la convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, anche delegando a tale incarico uno o più suoi componenti;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 – Dimissioni del consigliere e cause di decadenza del consiglio.

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

3. Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. Sino a tale soglia i consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, quando possibile e previa accettazione da parte dell'interessato e purché abbiano i requisiti di cui agli artt. 5 e 13 dello statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio secondo l'ordine dei voti ricevuti.

4. Nel caso sia deliberato dai due terzi dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo può dimettersi prima della naturale scadenza del mandato.

5. In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

[Handwritten signatures and the number 11]

Art.20 - Il Presidente. Poteri e durata del mandato

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente resta in carica per la durata del mandato del consiglio che lo ha eletto.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - L'organo di controllo. Composizione, durata in carica e funzionamento.

1. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma. L'organo di controllo eventualmente nominato permane in carica tre anni.
2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

4. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- Il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

[Handwritten signatures and marks]

13

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.24 - Patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è composto dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 7 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 – norma transitoria

La presente modifica statutaria, in adeguamento al d. lgs. 117/2017, diverrà efficace al momento dell'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche nella modalità transitoria, ai sensi dell'art. 104, d. lgs. 117/2017. Sino a tale momento continuerà ad avere efficacia lo statuto esistente alla data di approvazione del presente. Il patrimonio dell'associazione esistente al momento dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS ai sensi del precedente capoverso sarà devoluto a "GLI AMICI DI CALIMERO ODV".

Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto il 14 ottobre 2020, in quattro copie

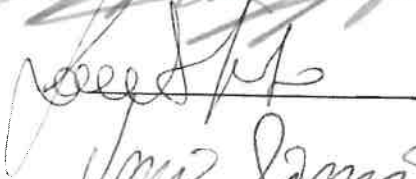
Massimo Bucci



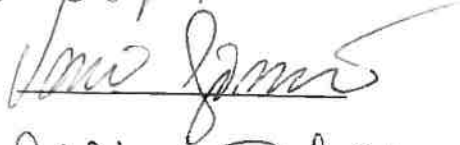
Francesco Fracassi



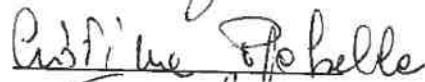
Laura Di Loreto



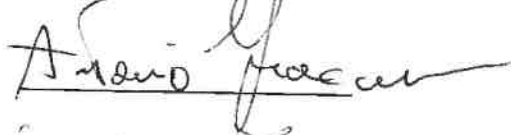
Giancarlo Vardi



Cristina Polzella



Antonio Fracassi



Giuliana Francini

